



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 145-1/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 145-1/25 promosso da **Mario Buglione**, nato a Cimitile (NA) il 20/06/1971 C.F. BGLMRA71H20C697H e **Concettina Peluso**, nata a Nola (NA) il 10/09/1972 C.F. PLSCCT72P50F924N, entrambi residenti in Casamarciano (NA) alla via San Clemente n. 10, rappresentati e difesi dall'avv. **Cristina Miele** (c.f.: MLICST85B59H892P) del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Di Paola-Miele in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n. 28, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Federica Vanacore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 21/5/2025 da **Mario Buglione** e **Concettina Peluso** hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che prevede:

- attivo destinabile alla procedura pari a nn. 52 rate da € 700,00, ad eccezione dell'ultima di importo pari ad € 184,73, ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 4 anni e 4 mesi;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:
- pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., di cui: - € 7.901,21 quale compenso concordato per l'O.C.C. (dal quale detrarre la somma di € 1.000,00 versata in acconto per l'avvio della procedura), che sarà soddisfatto al 75% in prededuzione mediante il versamento di n. 13 rate a partire dal 1° mese dall'omologazione, mentre il saldo sarà versato in n.5 rate (n.48 a n.52) e liquidato dal Giudice all'esito della procedura; - € 3.650,00 quale compenso



concordato per l'Advisor legale, avv. Cristina Miele, che sarà soddisfatto in prededuzione mediante il versamento di n. 13 rate a partire dal 1° mese dall'omologazione;

- pagamento nella misura del 100% dei debiti di natura privilegiata mobiliare verso Agenzia delle Entrate Riscossione, quantificati complessivamente in € 479,69, che saranno soddisfatti mediante il versamento di n. 1 rata, il 13° mese dall'omologazione;

- pagamento dei crediti chirografari (Findomestic Banca S.p.a., ING Direct N.V., Dynamica Retail S.p.a. e Santander Consumer Bank S.p.a.) nella percentuale del 20% mediante versamento di n.36 rate mensili a partire dal 13° mese dall'omologa.

Con decreto depositato in data 16.06.2025 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti, ha disposto su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, nonché ordinato che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;”*, disponendo che *“l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano)”*.

A seguito delle comunicazioni ex art. 70 comma 2 CCII, sono pervenute: 1) precisazioni di credito da parte di Agenzia Entrate - Riscossione; 2) osservazioni da parte del creditore Dynamica Retail che ha eccepito la mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura per colpa grave nell'assunzione di obbligazioni eccessive



rispetto alla capacità di rimborso nonché la mancanza di convenienza della proposta per i creditori.

L'occ, nel prendere posizione su tutte le contestazioni sollevate dal creditore Dinamica Retail, ha altresì recepito le precisazioni del credito di Agenzia Entrate – Riscossione modificando ed integrando il piano di ammortamento nei seguenti termini: 1) pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I. nei termini sopra prospettati; 2) pagamento integrale dei debiti di natura privilegiata mobiliare verso Agenzia delle Entrate Riscossione, in virtù della natura dei tributi, quantificati complessivamente in € 816,15, mediante il versamento di n. 2 rate dal 13° mese dall'omologazione; 3) stralcio dei crediti chirografari vantati da AdER, Findomestic Banca S.p.a., ING Direct N.V., Dinamica Retail S.p.a. e Santander Consumer Bank S.p.a. per l'importo complessivo di € 119.510,00, soddisfatti in percentuale al 20%, per complessivi € 23.902,06, mediante versamento di n.35 rate mensili a partire dal 14° mese dall'omologa.

Con provvedimento depositato in data 08/09/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, *“tenuto conto delle contestazioni sollevate da Dinamica Retail S.p.a. nonché delle precisazioni dei crediti compiute da Agenzia Entrate - Riscossione; ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione delle parti e dei creditori interessati onde definire, in contraddittorio con i soggetti interessati, la natura delle opposizioni e verificare la ritualità, tempestività e/o ammissibilità delle stesse, in via preliminare alla pronuncia sull'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti”*, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del **18/11/2025 ore 12:00**, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento di fissazione udienza e della relazione contenente modifiche al piano.

All'udienza di comparizione parti, nel riportarsi l'occ alla propria relazione ed i ricorrenti al ricorso per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.

2. Il piano proposto da Mario Buglione e Concettina Peluso può essere omologato.

2.1 Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:



- siano qualificabili alla stregua di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 16/06/2025;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, risultando le entrate degli stessi ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti in quanto: 1) il ricorrente MARIO BUGLIONE, oltre a disporre di un'entrata da reddito di lavoro dipendente dell'importo mensile pari a circa € 2.000,00, risulta proprietario della quota al 50% dell'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED], il cui valore commerciale, come da indicazioni OMI, è di € 170.000,00 circa (pro quota € 86.000,00 circa), nonché dell'autovettura tg. [REDACTED], immatricolata il 09/09/2016, il cui valore commerciale è di circa € 3.000,00; 2) CONCETTINA PELUSO, oltre a disporre di un'entrata da reddito di lavoro dipendente dell'importo mensile pari a circa € 1.460,00, risulta proprietaria solo della restante quota del 50% dell'immobile indicato sub 1, in comproprietà col coniuge, non risultando intestataria di beni mobili registrati; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 2 membri) per un importo pari ad € 1.652,00 mensili, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 286.317,00, per quanto concerne la posizione di MARIO BUGLIONE, ed € 240.899,63 per quanto concerne la posizione di CONCETTINA PELUSO;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di



quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Il legislatore della riforma ha, dunque, deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

Il *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" deve essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte: si ravvisa la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va



ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Livorno, 07 Ottobre 2024).

Come posto in rilievo dalla più recente giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, l'art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, prevede, invece, nell'ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come "colpa grave". Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo *"in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte. L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza,*



rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati” (Tribunale Avellino, 12 Maggio 2025).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nel progressivo aumento delle spese per far fronte alle necessità familiari e soddisfare i bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, situazione che si è aggravata a causa dei problemi di [REDACTED] delle problematiche di salute della ricorrente nonché del raddoppiamento delle spese di sostentamento familiare causate dall'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare a [REDACTED] e dal contestuale trasferimento lavorativo del ricorrente a Prato (nella relazione dell'occ a pag. 3-4 si legge: *“i loro problemi economici hanno avuto origine subito dopo il matrimonio quando riscontravano l'esistenza di [REDACTED]*

[REDACTED]

a sostenere i ratei dei finanziamenti. Nel frattempo i coniugi acquistavano un immobile



in [REDACTED] al fine di adibirlo a casa familiare ma, successivamente, il sig. Buglione, appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria, veniva trasferito a Prato per ben 23 anni. Ciò, inevitabilmente, raddoppiava le spese per il mantenimento familiare alle quali si andavano ad aggiungere quelle di trasferta. L'allontanamento forzato dei coniugi causava un forte stress emotivo in entrambi, sfociato poi in crisi

[REDACTED] La situazione, già complicata sia dal punto di vista economico che psicologico, si aggravava a causa delle condizioni di salute della sig.ra Peluso. Quest'ultima, infatti, ha riferito e documentato che nel corso degli anni è stata affetta da numerose patologie, tra cui [REDACTED] dovuta sottoporre a diversi interventi chirurgici. Come se non bastasse, nell'anno 2010 alla sig.ra Peluso veniva diagnosticato [REDACTED]

liquidità per far fronte alle spese per esami ed intervento, i coniugi facevano accesso al credito. Purtroppo tale circostanza si verificava nuovamente nell'anno 2014 quando alla sig.ra Peluso veniva diagnosticato un [REDACTED]

[REDACTED] finanziato privatamente. Tale ricostruzione evidenzia che i problemi economici dei coniugi Buglione – Peluso trovano la loro origine da un lato nello sdoppiamento, forzato, del nucleo familiare che, di fatto, comportava il raddoppio delle spese di mantenimento della famiglia; dall'altro nelle ingenti spese sanitarie per i problemi di [REDACTED].

Superfluo dire che l'intero nucleo familiare oggi sta vivendo senza la necessaria serenità e in uno stato psicologico che rasenta la depressione. Le scelte economiche sembrano essere state motivate da necessità essenziali e circostanze straordinarie, come la salute, il lavoro ed il sostentamento dignitoso: il verificarsi di tali circostanze, imprevedibili, comportava la necessità di fare accesso al credito. Nel complesso i debiti sono stati assunti per far fronte a situazioni critiche e non per scopi frivoli, dimostrando i proponenti una certa diligenza, seppur condizionata dalle difficoltà. Ebbene, si può ritenere che tale condizione si sia verificata indipendentemente dalla volontà e dal comportamento dei sigg.ri Buglione - Peluso, i quali, al contrario, sembrano aver assunto le proprie obbligazioni con diligenza e con la volontà di adempierle correttamente, per poi ritrovarsi nella condizione attuale per cause e



motivi esterni ed imprevedibili. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto si può ritenere che gli eventi evidenziati dai proponenti hanno inevitabilmente dato luogo al cd. shock, costringendo i debitori in una situazione di sovraindebitamento”).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dagli stessi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:

- 1) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- 2) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dagli istanti.

2.2 Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate dal creditore Dynamica Retail.

Quanto alle contestazioni relative alla sussistenza di colpa grave per aver assunto il ricorrente obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso, esse si palesano non pertinenti, alla luce di quanto analiticamente evidenziato sub. 1 in ordine alla comprovata assenza di colpa grave, malafede e frode nella determinazione dello stato di sovraindebitamento.

Quanto, invece, alla contestazione afferente al profilo della non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata l'inammissibilità dell'opposizione, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Tale



disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto



fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: *“non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”*).

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione della cessione del quinto dello stipendio con Dinamica Retail, intervenuta quando gli istanti già risultavano ampiamente esposti sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sui contraenti, a tutela della propria posizione negoziale, come evidenziato dall'occ il quale ha effettivamente posto in rilievo come *“nel caso che ci occupa, dalla documentazione allegata dal medesimo creditore si evince che in sede di stipula di entrambi i contratti (cessione e delega) veniva redatto il questionario del merito creditizio e la dichiarazione di esposizione debitoria: in entrambi i casi dalla lettura dei riferiti documenti si evince che il sig. Buglione elencava i finanziamenti esistenti (indicandone importo e scadenza) ed dichiarava che nel nucleo familiare vi era altro soggetto percettore di reddito. Si può ritenere, pacificamente, che Dinamica Retail S.p.a. era stata effettivamente messa a*



conoscenza dal sig. Buglione della presenza di ulteriori contratti di finanziamento in essere, ma ciò stante i finanziamenti venivano concessi. Senza dire che, in ogni caso, la sottoscrizione del questionario non esclude l'operatività di quanto previsto dall'art. 69, comma 2, CCII. Deve infatti ritenersi che la verifica del merito creditizio non possa essere limitata alla mera compilazione di un questionario da parte del cliente, atteso che l'art. 124 bis T.U.B. fa riferimento ad informazioni adeguate e che la connotazione imprenditoriale del finanziatore importa che la raccolta di informazioni debba comunque essere fatta in modo da fornire un quadro completo sul merito creditizio, nel rispetto dei noti principi di prudenza e diligenza (cfr., tra molte, Trib. Torino, sez. VI, 14 aprile 2022, rel. Mussa). Il finanziatore ha l'obbligo di acquisire dal cliente, anche tramite la consultazione di banche dati pertinenti, adeguate informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo, sia nell'ipotesi di accensione che di modifica del quantum del credito erogato. Quindi, non sussiste la condizione ostativa della colpa grave nell'ipotesi in cui il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza senza esporre il cliente al rischio di insolvenza. La violazione di tale dovere priva di legittimazione all'opposizione l'istituto finanziatore, ai sensi degli artt. 69 e ss. CCII. Si può ritenere, quindi, che il sig. Buglione non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite un intermediario qualificato il quale disponeva di tutti gli strumenti e di tutte le informazioni per valutarne il merito creditizio. La condotta dell'istituto finanziario, quindi, ha contribuito al sovraindebitamento del proponente. Valga evidenziare, inoltre, che i contratti intercorsi tra Dinamica Retail S.p.a. e il sig. Buglione hanno la forma della cessione del quinto dello stipendio e della delega di pagamento. Tali forme di credito, caratterizzate dalla trattenuta diretta alla fonte da parte del datore di lavoro, presentano la peculiarità di essere autoliquidanti, ovvero di prevedere un meccanismo di rimborso automatico e costante, svincolato dalla volontà del debitore e non soggetto a sua discrezionalità. La scelta del debitore di ricorrere a tali strumenti costituisce, ad avviso della scrivente, un elemento sintomatico della volontà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e contrasta con l'ipotesi di una condotta dolosamente inadempiente o preordinata all'insolvenza. La modalità di



rimborso prevista dai suddetti contratti, infatti, implica un'adesione consapevole a un sistema di pagamento certo e garantito, che esclude la possibilità per il debitore di sottrarsi al rimborso con comportamenti elusivi. Ne deriva che l'insorgenza della situazione di sovraindebitamento non appare riconducibile a una condotta improntata a colpa grave o dolo, bensì a un deterioramento della situazione economica complessiva dei debitori, verosimilmente determinato da eventi sopravvenuti e non prevedibili al momento dell'assunzione degli impegni finanziari".

Non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità dei clienti, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'occ, che la cessione del quinto sottoscritta con Dinamica Retail abbia determinato un aggravamento della situazione debitoria degli istanti.

Vale, peraltro, appena il caso di rilevare come la contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre a palesarsi inammissibile, risulta infondata anche nel merito avendo l'occ debitamente evidenziato come la proposta dei ricorrenti risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Mario Buglione e Concettina Peluso**;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 tramite la cancelleria competente come da nota prot. n.1057/2025/int del Presidente del Tribunale di Nola, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente



provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'occ preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'occ a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;

- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 17.02.2026

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano

